

OGGETTO: Regolamento per la concessione in affitto di cave di marmo e di pietra di proprietà comunale: integrazioni all'art 2.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno;

Visto il vigente regolamento per la concessione in affitto di cave di marmo e di pietra di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26.11.2005;

Ritenuto per esigenze tecniche gestionali di uniformare i piani di coltivazione e le lavorazioni all'interno dei bacini marmiferi integrando l'art. 2 con il seguente comma:

*“ Nel caso di cava libera il concessionario di cava confinante può esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dall'avviso di disponibilità di cui al successivo art. 3, al canone fissato dal regolamento cave con la maggiorazione del 10% “;*

Visti i pareri espressi dai Responsabili degli Uffici competenti;

Vista la L.R.T. n. 78 del 03.11.1998 e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;

## DELIBERA

1) - di integrare l'art. 2 del Regolamento per la concessione in affitto di cave di marmo e di pietra di proprietà comunale, con il seguente comma:

*“Nel caso di cava libera il concessionario di cava confinante può esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dall'avviso di disponibilità di cui al successivo art. 3, al canone fissato dal regolamento cave con la maggiorazione del 10%”;*

2) - di dare atto che il nuovo comma entrerà in vigore dal 1° maggio 2011;

3) - di dare mandato ai responsabili dei servizi di inviare copia dell'integrazione agli attuali concessionari di cave comunali.